



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 18/23 del 19.6.2024

L.R. 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi) – Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo. Procedura di abilitazione.

1. Introduzione.
2. Abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.
3. Modalità di presentazione delle domande.
4. Indicazioni speciali per l'istruttoria ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del DM 5.8.2021.
5. Procedure istruttorie della Regione Autonoma della Sardegna.
6. Elenco ricognitivo.
7. Indicazioni relative ai direttori tecnici già iscritti nel registro regionale di cui all'art. 6, L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.
8. Allegati alle istanze di abilitazione.
9. Clausola di rinvio.

1. Introduzione.

Il D.Lgs. n. 79/2011 "*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché in attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*", cosiddetto Codice del Turismo, prevede all'articolo 20 che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, vengano fissati i requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il 5 agosto 2021 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 1432 (d'ora in poi DM 5.08.2021) "*Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo*", in attuazione dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 79/2011, per mezzo del quale sono stati fissati i requisiti per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio validi su tutto il territorio nazionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

In data 16 marzo 2022, nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sono state approvate le Linee guida in materia di “*Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo*”.

Dunque, per esercitare la professione di Direttore tecnico è necessario essere in possesso dell'abilitazione conseguita previo riconoscimento dei requisiti fissati dal Decreto ministeriale sopra citato.

In particolare, tutti i richiedenti devono possedere specifici requisiti soggettivi, nonché, alternativamente:

- requisiti formativi e linguistici;
- requisiti professionali;

In virtù dell'art. 3 del DM 5.8.2021, restano valide ed efficaci le abilitazioni all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo precedentemente conseguite in base a disposizioni regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano entro i limiti previsti dalle relative precedenti disposizioni.

Pertanto, i Direttori tecnici già iscritti nel Registro regionale di cui all'art. 6 L.R. 18.12.2006, n. 20, testo previgente, possono continuare a svolgere la propria attività sul territorio regionale, come illustrato più diffusamente al successivo punto 7 a cui si rinvia.

2. Abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che:

- sovrintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane;
- assolve alle funzioni di natura tecnico specialistica concernenti la produzione, l'organizzazione e l'intermediazione di viaggi e di altri prodotti turistici.

Per accedere alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio tutti i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del DM:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'UE, ovvero cittadinanza di un altro Stato congiuntamente alla posizione regolare con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) assenza di condanne per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 Codice penale;
- e) assenza di misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

In aggiunta, i richiedenti dovranno dimostrare il possesso, alternativamente, di:

- requisiti formativi e linguistici (A+B);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- requisiti professionali (C).

A. Requisiti formativi (Articolo 2 commi 3 e 7 DM).

- diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta o parificata, conseguito anche all'estero purché ne sia valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana;
- adeguata conoscenza delle seguenti materie: legislazione turistica; tecnica turistica; amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; geografia turistica; Tecnica dei trasporti; Marketing turistico.

Tale conoscenza si intende accertata ove il richiedente l'abilitazione, alternativamente, risulti:

- a) aver conseguito un titolo di studio, post diploma di istruzione di secondo grado, rilasciato da Istituto Tecnico Superiore ad indirizzo turistico;
- b) aver conseguito diploma di laurea magistrale in Scienze turistiche ed equipollenti rilasciato da Università statale o legalmente riconosciuta o parificata;
- c) aver conseguito un Master Universitario in ambito turistico;
- d) aver svolto un Dottorato presso una Università statale o legalmente riconosciuta o parificata in ambito turistico;
- e) aver frequentato specifico corso di formazione della durata minima di 600 ore, erogato da organismi formativi accreditati e/o autorizzati secondo il vigente sistema di formazione professionale, diretto allo svolgimento della specifica attività di Direttore Tecnico di agenzia di viaggio e turismo, con esame finale abilitante così come definito nell'ambito delle Linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022.

B. Requisiti linguistici (articolo 2 commi 4, 5 e 6 DM).

- a) possesso di due certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, fra le quali la lingua inglese, pari o superiori al livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR) rilasciata da enti certificatori riconosciuti, di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012 (Requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico - comunicative in lingua straniera del personale scolastico).
- b) Per il candidato straniero, in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a) è richiesta la certificazione di conoscenza della lingua italiana non inferiore di livello B2 del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR), rilasciata da enti certificatori riconosciuti.
- c) Per il candidato madrelingua: possibilità di attestare la conoscenza della lingua madre producendo un titolo di studio equivalente almeno al diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito nella lingua madre, indipendentemente dal Paese di nascita o nazionalità dei genitori purché ne sia



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

valutata l'equivalenza da parte della competente autorità italiana.

C. Requisiti professionali (articolo 2 comma 8 DM).

L'abilitazione all'esercizio della professione è rilasciata anche previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 206/2007 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Questa procedura di riconoscimento opera esclusivamente nei confronti dei soggetti che abbiano maturato esperienza professionale in agenzie di viaggio sul territorio italiano come meglio specificato al successivo punto 4.

In caso di riconoscimento professionale, esplicitando quanto già illustrato al paragrafo 2, non è richiesto il possesso dei requisiti linguistici.

3. Modalità di presentazione delle domande.

In caso di possesso dei requisiti formativi e linguistici sopra illustrati (lettere A + B, art. 2, commi 2-7, DM 5.8.2021), il richiedente è tenuto a inoltrare la domanda alla PEC del competente Servizio dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio (di seguito: "servizio istruttore").

Dovrà essere utilizzato il modello reso disponibile dal competente Servizio dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio e conforme al *format* allegato nelle Linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022, indicando nell'oggetto: "DM 5.8.2021 – richiesta di abilitazione alla professione di Direttore tecnico di Agenzia di Viaggi".

4. Indicazioni speciali per l'istruttoria ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del dm.

Riguardo le istruttorie relative all'ipotesi illustrata nella precedente lettera C (requisiti professionali ex art. 2, comma 8, DM 5.8.2021), in termini di specialità rispetto a quanto enunciato al precedente paragrafo 3, si precisano le seguenti indicazioni di dettaglio:

l'istanza dovrà essere presentata secondo le modalità individuate al paragrafo 3 su specifica modulistica approvata dal servizio istruttore e i requisiti illustrati nell'art. 2, comma 8 DM 5.08.2021 vengono integralmente recepiti e declinati nella successiva tabella A.

NB: L'attività valutabile deve essere stata interamente svolta nel territorio nazionale. Qualora fosse stata realizzata in un altro Stato comunitario, l'istanza deve essere inoltrata esclusivamente al Ministero del Turismo (cfr art. 5, comma 1, lett. *i-bis*, D.Lgs. n. 206/2007).

Analogamente, la competenza del Ministero sussisterebbe anche qualora questa esperienza fosse stata maturata in uno stato extra comunitario.

Per ulteriori informazioni: <https://www.ministeroturismo.gov.it/professioni-turistiche/direttore-tecnico-di-agenzia-di-viaggi/>



Tabella A - Requisiti e documentazione richiesta per il riconoscimento dell'esperienza professionale¹ ai fini del rilascio dell'abilitazione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

Qualifica del richiedente	Riferimento normativo e requisito richiesto	Documentazione da allegare ai fini della verifica dei requisiti richiesti
Titolare di ditta individuale (Agenzia di viaggio e turismo)⁶.	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera a) , D.Lgs. n. 206/2007. Requisito: cinque anni consecutivi in qualità di titolare. N.B. l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente al rilascio dell'abilitazione	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità in capo al soggetto richiedente. Visura camerale storica ed eventuale ogni altra documentazione necessaria.
	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera b) , D.Lgs. 206/2007. Requisiti: a) tre anni consecutivi in qualità di titolare; b) precedente formazione ² per almeno tre anni	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità in capo al soggetto richiedente. Visura camerale storica ed eventuale ogni altra documentazione necessaria.. Diploma o attestato di formazione ³ .
	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera c) , D.Lgs. 206/2007. Requisiti: a) quattro anni consecutivi in qualità di titolare; b) precedente formazione per almeno due anni.	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità in capo al soggetto richiedente. Visura camerale storica ed eventuale ogni altra documentazione necessaria.. Diploma o attestato di formazione.
	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera d) , D.Lgs. 206/2007. Requisiti: a) tre anni consecutivi in qualità di titolare; b) cinque anni in qualità di lavoratore subordinato (dipendente) di un'Agenzia di viaggio e turismo. N.B. l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente al rilascio dell'abilitazione.	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità in capo al soggetto richiedente. Visura camerale storica. Documentazione centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dipendente.



Qualifica del richiedente	Riferimento normativo e requisitorichiesto	Documentazione da allegare ai fini della verifica dei requisiti richiesti
Titolare equiparato Legale rappresentante e/o amministratore di una società che svolge attività di agenzia di viaggio e turismo⁸	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera a) , D.Lgs. n. 206/2007. Requisito: cinque anni consecutivi in qualità di titolare equiparato. N.B. l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente al rilascio dell'abilitazione	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità la qualità di legale rappresentante. Documentazione probante dalla quale risulti la qualità di amministratore della società. Visura camerale storica ed eventuale ogni altra documentazione necessaria.
	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera b) , D.lgs. 206/2007. Requisiti: a) tre anni consecutivi in qualità di titolare equiparato; b) precedente formazione per almeno tre anni	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità la qualità di amministratore o legale rappresentante. Documentazione probante dalla quale risulti la qualità di amministratore o legale rappresentante della società. Visura camerale storica ed eventuale ogni altra documentazione necessaria. Diploma o attestato di formazione.
	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera c) , D.lgs. 206/2007. Requisiti: a) quattro anni consecutivi in qualità di titolare equiparato; b) precedente formazione peralmeno due anni.	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità la qualità di di amministratore o legale rappresentante. Documentazione probante dalla quale risulti la qualità di amministratore o legale rappresentante della società della società. Visura camerale storica ed eventuale ogni altra documentazione necessaria. Diploma o attestato di formazione.
	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera d) , D.lgs. 206/2007. Requisiti: a) tre anni consecutivi in qualità di titolare equiparato; b) cinque anni in qualità di lavoratore subordinato (dipendente) di un'Agenzia di viaggio e turismo. N.B. l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente alrilascio dell'abilitazione.	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità la qualità di di amministratore o legale rappresentante. Documentazione probante dalla quale risulti la qualità di amministratore della società. Visura camerale storica ed eventuale ogni altra documentazione necessaria. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dipendente.



Qualifica del richiedente	Riferimento normativo e requisito richiesto	Documentazione da allegare ai fini della verifica dei requisiti richiesti
Dirigente di una impresa^{4 5} che svolge attività di agenzia di viaggio e turismo	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera a) , D.Lgs. n. 206/2007, Requisito: cinque anni consecutivi in qualità di dirigente. N.B. l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente al rilascio dell'abilitazione	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti l'attività della impresa. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dirigente ⁵ . Visura camerale storica.
	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera b) , D.Lgs. n. 206/2007. Requisiti: a) tre anni consecutivi in qualità di dirigente; b) precedente formazione per almeno tre anni	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità la qualità di legale rappresentante. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dirigente ⁵ . Visura camerale storica. Diploma o attestato di formazione.
	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera c) , D.Lgs. n. 206/2007. Requisiti: quattro anni consecutivi in qualità di dirigente; precedente formazione per almeno due anni.	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità la qualità di legale rappresentante. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dirigente ⁵ . Visura camerale storica. Diploma o attestato di formazione.
	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera d) , D.Lgs. n. 206/2007. Requisiti: a) tre anni consecutivi in qualità di dirigente; b) cinque anni in qualità di lavoratore subordinato (dipendente) di un'Agenzia di viaggio e turismo. N.B. l'attività non deve essere cessata da più di 10 anni alla data di presentazione della documentazione completa dell'interessato all'autorità competente al rilascio dell'abilitazione.	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità la qualità di legale rappresentante. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dirigente ⁵ . Visura camerale storica. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dipendente non dirigente.



Qualifica del richiedente	Riferimento normativo e requisito richiesto	Documentazione da allegare ai fini della verifica dei requisiti richiesti
Dipendente non dirigente di una impresa che svolge attività di agenzia di viaggio e turismo e socio che presta la propria attività lavorativa per la società⁷	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera e) , D.Lgs. n. 206/2007, Requisiti: a) cinque anni consecutivi di inquadramento in qualità di dipendente, di livello non inferiore al IV del CCNL del settore agenzie di viaggi, in un'agenzia di viaggio e turismo; b) precedente formazione per almeno tre anni.	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti l'attività della impresa. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dipendente o socio lavoratore. Visura camerale storica. Diploma o attestato di formazione.
	Riferimento: art. 29, comma 1, lettera f) , D.Lgs. n. 206/2007. Requisiti: a) sei anni consecutivi di inquadramento in qualità di dipendente, di livello non inferiore al IV del CCNL del settore agenzie di viaggi, in un'agenzia di viaggio e turismo; b) precedente formazione per almeno due anni	Autorizzazione all'esercizio dell'attività o SCIA/DUA dalla quale risulti la titolarità la qualità di legale rappresentante. Documentazione del centro per l'impiego o dimostrazione contributiva dell'attività prestata come dipendente o socio lavoratore. Visura camerale storica. Diploma o attestato di formazione.

¹ Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 206/2007 per "esperienza professionale": l'esercizio effettivo e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente.

² Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 206/2007 per "titolo di formazione" si intendono: diplomi, certificati e altri titoli rilasciati da un'università o da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo.

³ Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità) ad indirizzo turistico, oppure Diploma di qualifica professionale degli istituti professionali ad indirizzo turistico (quinquennale o triennale), oppure attestato di qualifica o di acquisita competenza, di durata almeno biennale, relativo ad un percorso di formazione riconosciuto dalla Regione e valido sul territorio nazionale conseguito nell'ambito di un corso a indirizzo turistico.

⁴ Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 206/2007 per "dirigente d'azienda" si intende: qualsiasi persona che abbia svolto in un'impresa del settore professionale corrispondente:

- 1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
- 2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale funzione implica una responsabilità corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
- 3) la funzione di dirigente responsabile di uno o più reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche.

⁵ È parificata all'attività dirigenziale quella svolta dal lavoratore subordinato inquadrato almeno al II livello di qualifica del vigente C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese (agenzie) di viaggio e turismo.

⁶ Sono equiparati ai titolari di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali a condizione che la loro attività assuma, da contratto di affiliazione, la stessa rilevanza del ruolo dirigenziale in quanto caratterizzata da autonomia tecnica, amministrativa e gestionale.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

⁷ Sono equiparati ai lavoratori subordinati di agenzia di viaggio coloro che gestiscono le filiali, se la loro attività prevede, da contratto di affiliazione, autonomia esecutiva ma non decisionale.

⁸ Sono equiparati ai legali rappresentanti / amministratori i soci che abbiano la responsabilità diretta di almeno un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'agenzia.

5. Procedure istruttorie della Regione autonoma della Sardegna.

Il servizio istruttore accerta il possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2, eseguendo le verifiche documentali e procedendo con eventuali richieste di integrazioni ai termini di legge e concludendo il procedimento entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Nel caso di soggetti richiedenti l'abilitazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del DM, il servizio istruttore procede con l'accertamento dei requisiti indicati al precedente paragrafo 4.

A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il servizio istruttore rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione conforme al format allegato alle Linee guida approvate in data 16 marzo 2022 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

6. Elenco ricognitivo.

Sebbene sia venuto meno il Registro regionale dei Direttori tecnici delle Agenzie di viaggi, sulla base del suggerimento contenuto nel paragrafo 6 "Elenco ricognitivo" delle Linee guida in materia di "Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo" approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022, è costituito un Elenco ricognitivo tenuto dal Servizio competente della Direzione generale dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, dove sono annotate le abilitazioni rilasciate dalla Regione Sardegna, per una esigenza di tipo conoscitivo e informativo a tutela dell'affidamento del pubblico e della clientela.

7. Indicazioni relative ai direttori tecnici già iscritti nel registro regionale di cui all'art. 6, L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

I direttori tecnici inseriti nel Registro regionale di cui all'art. 6 della L.R. n. 20/2006:

- a) rimangono abilitati all'esercizio della professione sul territorio regionale;
- b) non necessitano di presentare alcuna documentazione a conferma della propria iscrizione al registro regionale.

A seguito del recepimento con deliberazione della Giunta regionale delle Linee guida in materia di "*Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo*" approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 marzo 2022 non è più possibile effettuare nuove iscrizioni nel Registro regionale di cui all'art. 6, L.R. 20/2006 da parte di soggetti già in possesso di abilitazione conseguita in Sardegna o in altra Regione italiana o in un paese UE o extra UE, prima dell'entrata in vigore dei criteri fissati dal DM 5.08.2021.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo precedentemente conseguita in base ad altre disposizioni regionali non è requisito utile ai fini dell'abilitazione alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

D.M. n. 1432/2021.

I soggetti già iscritti Registro regionale dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, qualora fossero interessati ad ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione a livello nazionale dovranno seguire le procedure abilitative illustrate in precedenza.

8. Allegati alle istanze di abilitazione.

Le dichiarazioni per il riconoscimento dei requisiti soggettivi e formativi di cui al DM sono oggetto di dichiarazione sostitutiva del richiedente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

Per dimostrare il possesso dei requisiti linguistici il richiedente dovrà produrre copia delle certificazioni linguistiche.

Analogamente, per dimostrare il possesso dell'esperienza professionale maturata di cui al paragrafo 4 e in attuazione dell'articolo 29 del D.lgs. n. 206/2007, svolta come dirigente d'azienda, lavoratore autonomo o subordinato, il richiedente dovrà produrre copia del contratto di lavoro/collaborazione e ogni altra documentazione utile alla dimostrazione del requisito.

Per dimostrare il possesso dell'attestato di qualificazione conseguito a seguito del corso con esame abilitante di cui al paragrafo 2, punto A, lettera e) (articolo 2, comma 7, lettera e) del DM come definiti nell'ambito nelle Linee guida in materia di "*Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo*" approvate nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16/03/2022, il richiedente dovrà produrre copia dello stesso.

La veridicità di requisiti e condizioni, oggetto della dichiarazione sostitutiva del richiedente, sarà oggetto di controllo successivo da parte del Servizio istruttore secondo quanto previsto dal paragrafo 5, nell'ambito dei controlli a campione ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000.

9. Clausola di rinvio.

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee guida, si fa espresso rinvio alle "*Linee guida in materia di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo*" approvate dell'Accordo sancito in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Rep. atti n. 22/48/CR10/C16-C17 del 16.3.2022 nonché nel DM 5.8.2021.